



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CENTRO DI ATENEО PER LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo

Approvato con Decreto Dirigenziale n. 633/2019 (prot. n. 77086 del 04.04.2019)

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DI ESPERTI CHIAMATI A COLLABORARE CON IL COBA**

Art. 1 - Oggetto

Il presente Disciplinare, così come previsto dall'art. 10 comma 4 dell'Allegato 1 al DR n. 813 del 31.07.2015 (Regolamento di Funzionamento Centro e Servizi), regola l'istituzione e la gestione dell'Albo di esperti di Ateneo, di seguito denominato "Albo", chiamati a collaborare con il Comitato per il Benessere Animale (COBA) dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Nell'Albo sono inseriti gli esperti, interni ed esterni all'Ateneo, individuati sulla base delle loro competenze scientifiche, chiamati a collaborare con il COBA.

Il presente Disciplinare è approvato dal Comitato di Gestione del Centro di Ateneo per la Tutela e Promozione della Salute e Sicurezza su proposta del COBA.

Art. 2 - Gestione e responsabilità dell'Albo

La gestione dell'Albo, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dell'Allegato 1 al DR n. 813 del 31.07.2015 (Regolamento di Funzionamento Centro e Servizi), è a cura del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

A tal fine il Servizio per il benessere animale, su proposta del Responsabile del Servizio:

- individua gli esperti che abbiano dimostrate competenze in ambito scientifico, giuridico o bioetico in grado di fornire consulenza al COBA per lo svolgimento delle sue attività;
- invita e raccoglie la disponibilità di tali esperti;
- effettua la revisione dell'Albo con cadenza triennale;
- invita, all'occorrenza, gli esperti alle riunioni periodiche del COBA senza che questi abbiano diritto di voto.

Art. 3 - Pubblicità

L'albo è pubblico ed è consultabile sulla pagina Web del COBA disponibile al seguente indirizzo: <https://www.unibo.it/it/ricerca/strutture-di-ricerca/comitati-etici-1/comitato-per-il-benessere-degli-animali>.

Art. 4 - Ambito della collaborazione

Agli esperti inclusi nell'Albo il COBA chiede consulenza specialistica sulle seguenti attività:

- valutazione scientifica dei progetti di ricerca inclusi nell'ambito di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, e loro eventuali successive modifiche;
- valutazione etico-scientifica sull'impiego di animali in studi veterinari, clinici e zootecnici per scopi, non sperimentali e sull'impiego di animali in sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
- consulenza per l'applicazione e l'implementazione del principio delle 3R nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA
CENTRO DI ATENEO PER LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo

Art. 5 - Consistenza

Il numero di esperti che possono essere iscritti all'Albo non è preventivamente fissato e può variare in base alle esigenze del COBA.

Art. 6 - Obbligo riservatezza

Gli esperti inclusi nell'Albo, nell'ambito del loro supporto alle attività del COBA, operano in regime di riservatezza.

Art. 7 - Oneri

Il supporto degli esperti alle attività del COBA avviene a titolo gratuito e non dà luogo a incarichi di collaborazione.

Art. 8 - Conflitto di competenza

Non possono collaborare con il COBA, anche se iscritti all'Albo, i soggetti che si trovano in conflitto di interessi rispetto ad un progetto di ricerca specifico soggetto a valutazione da parte del COBA. L'esperto, in ogni caso ed ogni qualvolta viene coinvolto nella valutazione di un progetto di ricerca, deve dichiarare l'assenza di eventuali conflitti di interessi consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci.

L'esperto è tenuto, inoltre, a comunicare tempestivamente al Presidente del COBA qualsiasi situazione non prevista che dovesse sopravvenire anche successivamente all'avvio della collaborazione.